CAMERA DEI DEPUTATI N. 3283-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **MARRI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 ottobre 1988 (Stampato n. 1045)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(FORMICA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 ottobre 1988

Ratifica ed esecuzione della Convenzione OIL n. 160 sulle statistiche del lavoro, e relativa Raccomandazione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1985 nel corso della 71ª sessione della Conferenza generale dei Rappresentanti degli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro

Presentata alla Presidenza il 17 febbraio 1989

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3283, con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1045), che viene allegata.

ALLEGATO.

Nel corso dell'ultima Conferenza internazionale del lavoro, svoltasi a Ginevra nel giugno 1985, si è pervenuti all'adozione della Convenzione n. 160, concernente le statistiche del lavoro.

Tale strumento contempla l'impegno, da parte degli Stati membri ratificanti a rilevare, elaborare e pubblicare statistiche di base che dovranno progressivamente estendersi agli ambiti definiti dall'articolo 1 e, in particolare, alla struttura e alla ripartizione della popolazione attiva, all'impiego, alla disoccupazione, alla durata media del lavoro, al tasso e alla struttura salariale, al costo della manodopera, all'indice dei prezzi al consumo, alle spese e ai redditi familiari, alle malattie professionali, ai conflitti di lavoro. La parallela Raccomandazione n. 170 prevede (articolo 1) l'ulteriore articolazione delle statistiche per sesso, età, professione, eccetera. In definitiva, l'adozione dei sopracitati strumenti comporta, in un quadro opportunamente flessibile, l'ampliamento progressivo degli impegni degli Stati membri nella predisposizione di statistiche relative al mondo del lavoro. Tale intento si è positivamente sostanziato nella revisione della Convenzione OIL n. 63 del 1938, insistente sulla medesima materia, ma che stabiliva esclusivamente l'elaborazione di statistiche relative ai salari e alle ore di lavoro.

Il nuovo strumento, di contro, incrementando tendenzialmente gli elementi cognitivi periodicamente disponibili, contribuisce a predisporre gli elementi utili al fine di elaborare e programmare le politiche economiche e sociali, in un contesto caratterizzato, rispetto al passato, dall'emergere di nuovi bisogni. Il moltiplicarsi delle esigenze, individuali e collettive, richiede infatti l'allargamento e la razionalizzazione delle fonti conoscitive, per attivare politiche e tecniche di intervento istituzionale raffinate ed efficaci.

La ratifica della Convenzione di cui trattasi, pertanto, appare coerente alle politiche nazionali.

Inoltre, può consentire una più fattiva partecipazione dell'Italia nelle sedi internazionali. Infatti, l'esigenza dell'armonizzazione in materia – esigenza già sottolineata nel quadro della Conferenza internazionale degli statistici – assicura la comparabilità di dati e criteri di orientamento.

Le politiche internazionali, generali e di settore, risultano così più correttamente e omogeneamente definibili e valutabili.

Dalle considerazioni brevemente suesposte scaturisce l'opportunità della ratifica della Convenzione n. 160, considerato, peraltro, l'avviso positivo dell'Istat relativamente all'adozione del suddetto strumento.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione OIL n. 160 sulle statistiche del lavoro, e relativa Raccomandazione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1985 nel corso della 71ª sessione della Conferenza generale dei Rappresentanti degli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione OIL n. 160 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.